DIRETTIVA 97/47/CE DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1997

che modifica gli allegati delle direttive 77/101/CEE, 79/373/CEE e 91/357/CEE del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 77/101/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, relativa alla commercializzazione degli alimenti semplici per gli animali [1], modificata da ultimo dalla direttiva 90/654/CEE [2], in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali [3], modificata da ultimo dalla direttiva 96/24/CE [4], in particolare l'articolo 10, lettera e),

considerando che in alcuni Stati membri si sono registrati casi di encefalopatia spongiforme bovina (BSE); che in certi Stati membri si sono verificati anche casi di malattia del trotto; che gli agenti della BSE e della malattia del trotto possono essere trasmessi per via orale;

considerando che per quanto concerne i bovini l'origine della BSE è attribuita all'utilizzazione, per l'alimentazione dei bovini, di proteine derivate da ruminanti che hanno costituito il vettore di trasmissione degli agenti di encefalopatie spongiformi trasmissibili e che non erano state sottoposte ad un trattamento adeguato tale da inattivare tali agenti;

considerando che, per proteggere i ruminanti dal rischio sanitario dovuto al fatto che i metodi di produzione dei mangimi potevano, in alcuni casi, non garantire una completa inattivazione di questi agenti, la Commissione ha adottato la decisione 94/381/CE, del 27 giugno 1994, concernente misure di protezione per quanto riguarda l'encefalopatia spongiforme bovina e la somministrazione, con la dieta, di proteina derivata da mammiferi [5], modificata da ultimo dalla decisione 95/60/CE [6]; che questa decisione vieta la somministrazione ai ruminanti, con la dieta, di proteine derivate da tessuti di mammiferi, con l'eccezione di alcuni prodotti che non presentano alcun rischio sanitario;

considerando che, visti i rischi sanitari connessi alla somministrazione ai ruminanti di proteine infette derivate da tessuti di mammiferi e dato che non si può escludere la possibilità che la malattia si trasmetta anche all'uomo, il Consiglio ha stabilito, nella riunione svoltasi dal 1° al 3 aprile 1996, che è necessario adottare ulteriori misure a tutela della salute umana e animale;

considerando che per motivi di ordine pratico e di coerenza giuridica la decisione 95/274/CE della Commissione, del 10 luglio 1995, recante modifica della decisione 91/516/CEE, che stabilisce l'elenco degli ingredienti di cui è vietato l'impiego negli alimenti composti per animali [7], vieta l'impiego, quali ingredienti negli alimenti composti per ruminanti, di proteine derivate da tessuti di mammiferi;

considerando che le direttive 77/101/CEE e 79/373/CEE stabiliscono disposizioni generali e specifiche in materia di commercializzazione e di etichettatura degli alimenti semplici e composti per animali; che, onde evitare che l'utilizzatore di alimenti per animali ottenuti con alcune proteine derivate da tessuti di mammiferi somministri tali alimenti a ruminanti, non essendo al corrente della legislazione applicabile agli alimenti per animali e della legislazione veterinaria, è necessaria un'etichettatura adeguata di questi prodotti che attiri l'attenzione sul divieto di utilizzarli nella dieta dei ruminanti; che la direttiva 77/101/CEE sarà abrogata dalla direttiva 96/25/CE del Consiglio, relativa alla circolazione delle materie prime per mangimi [8] e che occorrerà pertanto adottare misure analoghe anche nell'ambito della direttiva 96/25/CE;

considerando che le disposizioni suddette si applicano fatte salve le eventuali norme più severe che alcuni Stati membri possono avere adottato secondo quanto consentito dall'articolo 1, paragrafo 2 della direttiva 90/667/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE [9];

considerando che gli Stati membri che applicano condizioni più rigorose adatteranno le norme di etichettatura prescritte per renderle conformi alla propria legislazione;

considerando che le categorie di ingredienti enumerate nella direttiva 91/357/CEE della Commissione, del 13 giugno 1991, che stabilisce le categorie di ingredienti che possono essere utilizzate per l'indicazione della composizione degli alimenti composti destinati ad animali diversi da quelli familiari [10], consentono di raggruppare sotto

[1] GU n. L 32 del 3. 2. 1977, pag. 1.
[2] GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 48.
[3] GU n. L 86 del 6. 4. 1979, pag. 30.
[4] GU n. L 125 del 23. 5. 1996, pag. 33.
[5] GU n. L 172 del 7. 7. 1994, pag. 23.
[6] GU n. L 55 dell'11. 3. 1995, pag. 43.
[7] GU n. L 167 del 18. 7. 1995, pag. 24.
[8] GU n. L 125 del 23. 5. 1996, pag. 35.
[9] GU n. L 363 del 27. 12. 1990, pag. 51.
[10] GU n. L 193 del 17. 7. 1991, pag. 34.

una denominazione comune vari ingredienti; che l'allevatore deve però poter disporre di un'informazione precisa e adeguata sugli alimenti composti che contengono, come ingredienti, proteine derivate da tessuti di mammiferi; che è pertanto opportuno, ai fini dell'etichettatura degli alimenti composti, sopprimere la categoria appartenente a questo gruppo di ingredienti «prodotti derivati di animali terrestri»; che i fabbricanti di alimenti per animali debbono di conseguenza indicare la denominazione precisa di tali ingredienti, visto che non rientrano più in nessuna delle categorie previste dall'allegato della direttiva 91/357/CEE;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Le disposizioni della presente direttiva si applicano fatta salva la decisione 94/381/CE.

Articolo 2

Modifica della direttiva 77/101/CEE

Nell'allegato della direttiva 77/101/CEE, parte A, è aggiunto il seguene punto:

«3. Etichettatura degli alimenti semplici costituiti da proteine derivate da tessuti di mammiferi

3.1. Gli alimenti semplici costituiti da proteine derivate da tessuti di mammiferi debbono essere etichettati con la seguente indicazione: "Questo alimento semplice è costituito da proteine derivate da tessuti di mammiferi, di cui è vietata la somministrazione a ruminanti."

Questa disposizione non si applica a

— latte e prodotti lattiero-caseari,

— gelatina,

— amminoacidi ottenuti da pelli o cuoi con un procedimento comportante dapprima l'esposizione del materiale a un pH di 1-2, indi la sua esposizione a un pH > 11, e infine un trattamento termico di 30 minuti ad una temperatura di 140 °C e ad una pressione di 3 bar,

— difosfato di calcio ottenuto da ossa sgrassate, e

— plasma essiccato ed altri prodotti ematici.

3.2. Se uno Stato membro ha vietato l'impiego di proteine derivate da tessuti di mammiferi di cui al punto 3.1, prima frase, negli alimenti per determinati animali diversi dai ruminanti, come è consentito dall'articolo 1, paragrafo 2 della direttiva 90/667/CEE del Consiglio (*), l'indicazione di cui al punto 3.1 deve precisare le altre specie o categorie di animali a cui viene esteso il divieto di utilizzare i prodotti suddetti.

(*) GU n. L 363 del 27. 12. 1990, pag. 51.»

Articolo 3

Modifica della direttiva 79/373/CEE

Nell'allegato della direttiva 79/373/CEE, parte A, è aggiunto il seguente punto:

«7. Etichettatura degli alimenti composti contenenti proteine derivate da tessuti di mammiferi

7.1. Gli alimenti composti che contengono proteine derivate da tessuti di mammiferi e destinati ad animali diversi da quelli familiari debbono essere etichettati con la seguente indicazione: "Questo alimento composto contiene proteine derivate da tessuti di mammiferi, di cui è vietata la somministrazione a ruminanti."

Questa disposizione non si applica agli alimenti composti che non contengono proteine derivate da tessuti di mammiferi diverse dalle seguenti:

— latte e prodotti lattiero-caseari,

— gelatina,

— amminoacidi ottenuti da pelli o cuoi con un procedimento comportante dapprima l'esposizione del materiale a un pH di 1-2, indi la sua esposizione a un pH > 11, e infine un trattamento termico di 30 minuti ad una temperatura di 140 °C e ad una pressione di 3 bar,

— difosfato di calcio ottenuto da ossa sgrassate, e

— plasma essiccato ed altri prodotti ematici.

7.2. Se uno Stato membro ha vietato l'impiego di proteine derivate da tessuti di mammiferi di cui al punto 7.1, prima frase, negli alimenti per determinati animali diversi dai ruminanti, come è consentito dall'articolo 1, paragrafo 2 della direttiva 90/667/CEE del Consiglio (*), l'indicazione di cui al punto 7.1 deve precisare le altre specie o categorie a cui viene esteso il divieto di utilizzare i prodotti suddetti.

(*) GU n. L 363 del 27. 12. 1990, pag. 51.»

Articolo 4

Modifica della direttiva 91/357/CEE

L'allegato della direttiva 91/357/CEE è modificato nel seguente modo:

1. La categoria numero 12 «prodotti derivati di animali terrestri» è soppressa.

2. Nella colonna 1 i numeri 13, 14, 15 e 16 diventano rispettivamente i numeri 12, 13, 14 e 15.

Articolo 5

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva entro il 1° dicembre 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 6

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione